

PATTI SOCIALI  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ENERGIE PER LA CITTA' S.R.L."

1.2 La società è "a controllo pubblico" ed è soggetta alla disciplina del Dlgs. 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - di seguito T.U.)e, per quanto non derogato dal T.U., del Codice Civile e delle norme generali di diritto privato.

1.3 Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 2) SEDE

2.1 La sede della società è in Cesena.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio prevalentemente di competenza degli enti pubblici soci, partecipanti o affidanti, nell'interesse degli stessi anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la detenzione delle partecipazioni in società di capitali da parte di enti pubblici.

3.2 La società, quale soggetto dedicato al soddisfacimento delle finalità degli enti soci, rappresenta il centro di esecuzione dei servizi e attività di cui al comma precedente per un complessivo coordinamento unitario per il conseguimento di una più efficace ed efficiente azione strumentale nell'interesse degli enti soci, partecipanti o affidanti.

3.3 I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto.

3.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o attività riconducibili alle seguenti aree:

3.4.1 servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- conservazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività e degli interventi di riparazione, ripristino e verifica periodica, - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei

beni;

- valorizzazione del patrimonio degli enti soci che comprende l'insieme delle attività tecniche e degli interventi di sostituzione, adeguamento, rinnovamento e nuove opere - aventi natura di manutenzione straordinaria da realizzarsi anche su beni demaniali - volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;

- progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative finalizzate all'ampliamento o alla realizzazione di nuove opere, nei limiti di legge;

- gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi anche ai fini dello sfruttamento economico, in condizione di sicurezza e agibilità;

3.4.2 servizi e funzioni per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività nel campo della ricerca per l'approvvigionamento, l'utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie;

- attività di supporto per l'individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l'uso razionale dell'energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici così come previsti dalla norme di settore;

- attività, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.CO. (Energy Service Company);

- svolgere per conto degli enti soci attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento come demandate dalla normative vigenti agli enti medesimi;

- attività nel campo delle energie rinnovabili attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di appositi impianti nell'interesse degli enti soci oltre allo sviluppo di interventi e attività per il perseguimento di politiche di ottimizzazione dei consumi energetici anche con finanza di progetto, nei limiti di legge;

- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;

- promozione e divulgazione delle tecnologie di produzione di energie derivanti da FER (fonti di energia rinnovabili);

3.4.3 servizi e/o attività afferenti prevalentemente il territorio di competenza degli enti soci sia di natura ordinaria che straordinaria quali:

- manutenzione della rete viaria urbana e extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;
- manutenzione delle aree a verde pubblico;
- impianti di illuminazione pubblica;
- sviluppo di sistemi tecnologici per la trasmissione e la comunicazione dati nell'ambito dei fini istituzionali;
- sviluppo di progetti locali di riduzione delle emissioni di CO2-gas Serra per la protezione del Clima, in linea con gli strumenti di pianificazione energetica comunali e sovracomunali e con gli obiettivi SDGS delle Nazioni Unite. Potrà promuovere azioni di pianificazione, gestione e divulgazione per favorire, a livello locale, uno sviluppo sostenibile per la lotta ai cambiamenti climatici e per una migliore qualità dell'aria nelle città. Potrà attuare iniziative e programmi volti alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
- attuazione di iniziative e programmi per lo sviluppo di Smart City al fine di ridurre gli effetti negativi dell'impatto ambientale della città e renderla maggiormente resiliente alle sfide ambientali e sociali future

3.5 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19/8/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

3.6 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4) DURATA

4.1 La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

## TITOLO II

### CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI.

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

5.2 Le partecipazioni sono divisibili.

5.3 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in

misura non proporzionale al conferimento.

5.4 Possono essere soci della società solo enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' inefficace nei confronti della società il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

#### Art. 6) OPERAZIONI SUL CAPITALE

6.1 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, nonché in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica qualora non versi nelle condizioni di cui all'art. 2463, 4 comma, c.c..

6.3 Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi aventi i requisiti previsti nell'articolo 5; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

#### Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

#### Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

8.1 Le partecipazioni sociali possono essere trasferite esclusivamente ad altri enti pubblici, così come definiti dall'art. 5.4 che precede.

#### Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

#### Art. 10) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

10.1 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata con A.R., o con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

10.2 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

10.3 Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

10.4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R., o con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

### TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 11) DECISIONI DEI SOCI

11.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'amministratore unico, e la determinazione del compenso nei limiti di legge;
- 3) la nomina, , dell'organo di controllo o del revisore, e la determinazione del compenso nei limiti di legge;
- 4) le modificazioni dello statuto ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'approvazione del budget;
- 7) l'autorizzazione al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000;
- 8) l'autorizzazione al compimento di operazioni di

finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000;

9) l'autorizzazione a prestare garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché alla concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

10) l'autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

11) l'autorizzazione alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

12) l'autorizzazione alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;

13) l'autorizzazione all'eventuale istituzione del Direttore generale;

11.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate solo tramite deliberazione assembleare.

#### Art. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

12.2 La convocazione dell'assemblea è fatta mediante posta elettronica certificata oppure altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea ordinaria e almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea straordinaria l'amministratore unico deve inviare ai soci la documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno per consentire agli stessi una adeguata istruttoria.

12.3 Qualora il socio o i soci legittimati intendano provvedere alla convocazione diretta dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 primo comma del presente statuto, dovranno adottare una delle forme suddette ed inviare la comunicazione, con le medesime modalità, anche all'amministratore unico e ai componenti dell'organo di controllo. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.4 Le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax o posta elettronica devono essere conservati dalla società.

12.5 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o

visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

12.6 Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

12.7 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

12.8 Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

12.9 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che l'organo amministrativo e l'organo di controllo sono stati informati della riunione.

#### Art. 13) QUOZIENTI DECISIONALI

13.1 Le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

#### Art. 14) AMMINISTRAZIONE

14.1 La società è amministrata da un amministratore unico.

14.2 L'amministratore unico è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle decisioni dei soci, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge, dell'art. 11) dei presenti patti sociali e dell'atto di nomina.

#### Art. 15) NOMINA E CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

15.1 L'amministratore unico resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Art. 16) REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

16.1 Non possono ricoprire la carica di amministratore unico della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e dall'art. 2382 del codice civile. e che:

a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;

c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

d) si trovano in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175).

16.2 L'amministratore unico deve essere scelto fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'art. 11 primo comma del D.Lgs 175/2016 e dai provvedimenti attuativi.

Art. 17) COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE UNICO

17.1 All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; l'eventuale compenso per l'esercizio delle funzioni è fissato dall'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

17.2 Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. c) del detto D.Lgs. n. 175/2016, è vietato corrispondere all'amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE

18.1 La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita all'Amministratore Unico.

18.2 La rappresentanza legale della società spetta anche al direttore generale e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

19.1 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D. lgs 175/2016.

19.2 Con decisione dell'Assemblea, il controllo della società può essere attribuito, alternativamente, sia ad un singolo revisore, o ad un sindaco unico, che ad un collegio sindacale



composto di tre membri effettivi e due supplenti.

19.2 Nei casi consentiti dalla legge all'organo di controllo è affidata altresì la revisione legale dei conti.

al medesimo organo

#### TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 20) BILANCIO

20.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ciascun esercizio l'amministratore unico procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Insieme al bilancio la società presenterà ai soci:

-la relazione sul governo societario insieme e il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;

-la rendicontazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati.

20.3 Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 21) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

21.1 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, previo accantonamento degli stessi a riserva legale nelle misure previste dalla legge, fino al limite massimo imposto dalla legge.

21.2 Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

#### TITOLO VI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

Art. 22) BUDGET

22.1 La società redige un Budget preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, il rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) parametri qualitativi e quantitativi e target per la misurazione dei risultati raggiunti; b) le linee di sviluppo delle diverse attività; c) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; d) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto

economico di cui all'art. 2425 C.C.; e) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

22.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'amministratore unico entro il 30 novembre di ciascun anno e consegnato ai soci entro lo stesso termine. Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, corredato in allegato della relazione illustrativa di commento dell'amministratore unico ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti, nei limiti ivi previsti salvo quanto disposto dall'art.11 del presente statuto. I soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca dell'amministratore unico.

22.3 L'amministratore unico, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale, motivando eventuali scostamenti e rendicontando i risultati raggiunti rispetto ai parametri qualitativi e quantitativi stabiliti a preventivo.

Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

#### Art.23) RELAZIONE SEMESTRALE

23.1 L'amministratore unico redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. Semestralmente l'organo amministrativo dovrà inoltre presentare la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti.

23.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 24) LE FORME DI CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI

24.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto; b) attraverso l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del socio Comune di Cesena; c) mediante la definizione da parte dei soci nei confronti della società di apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione; d) mediante l'acquisizione, da parte degli organi amministrativi e tecnici dei soci, di: informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla società, che possono richiedere direttamente all'organo amministrativo della società stessa; apposita relazione consuntiva sulla gestione dei servizi resi, redatta dall'amministratore unico delle società.

24.2 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo Amministrativo presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

25.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

25.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

25.3 L'amministratore unico, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi

compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE.

26.1 Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci saranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

26.2 Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

26.3 Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito.

26.4 Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

26.5 La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge; l'esistenza del sito verrà comunicata dagli amministratori ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 27) RINVIO

27.1 Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.